

ALL. LETTERA "A"

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "FARSI SOLIDALI" ONLUS con sede in Nardò alla Via Pellettieri n.1. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solida-

Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Puglia.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

Assistenza sociale, socio-sanitaria e beneficenza.

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nel settore sociale e socio-sanitario. L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale, intende

provvedere all'assistenza di persone anziane, disabili, minori, invalidi, emarginati, detenuti, detenuti in libertà vigilata, immigrati, profughi, etnie di nomadi, tossicodipendenti, malati, e comunque tutte le categorie sociali più disagiate.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

l'allestimento e la gestione di case famiglia o comunità residenziali; centri notturni, diurni, estivi; centri di assistenza (mense, distribuzione vestiario od altri effetti personali, assistenza medica o psicologica sotto controllo medico- specialistico); centri di orientamento e formazione (lavoro, tirocini, scuola, servizi, legislazione, pratiche burocratiche ecc, nonché di orientamento e formazione professionale e culturale secondo la Legge Quadro 21.12.1978 n. 845 e successive modifiche; centri per il sostegno culturale e sociale (lingua, promozione professionale, cultura, sport, tempo libero, ecc.) e di tutela del patrimonio storico-artistico;

l'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone anziane non autosufficienti, malati terminali o comunque a soggetti svantaggiati.

Beneficenza

L'Associazione intende operare nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e/o sociale, provvedendo alle loro necessità materiali.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti che svolgano la loro attività nei confronti dei medesimi soggetti;
- organizzare reti di solidarietà che si occupino di segnalare le persone in stato di indigenza e di provvedere alla distribuzione dei generi di prima necessità;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigenza presenti sul proprio territorio.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Ammissione dei soci

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

L'eventuale reiezione deve essere motivata.

Il socio che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rigetto può presentare nuovamente la domanda di ammissione, tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall'Assemblea.

L'associato è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'Associazione.

The state of the s

3

A

G- Myles Africa



L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e regolamentari.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi;
- e) per decesso del socio.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo - la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante dal libro dei soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

The second second

A.

R

A CONTRACTOR

sae pro

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.

L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il/i revisori dei conti:
 - c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
 - d) approvare i Regolamenti;
 - e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
 - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro Comune;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, e manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

TR.

The Man of the Man of

lap. P

d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;

e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

f) se ritenuto necessario, eleggere al suo interno il Vice-Presidente;

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall'Assemblea ordinaria tra i soci. In relazione alla peculiarità dell'organizzazione è prevista l'integrazione di un solo componente di nomina esterna, effettuata da parte del Vescovo, in carica, della diocesi di Nardò-Gallipoli.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.

Il Presidente, i consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

The second







Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di candidati alla carica di Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito

Art. 19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

REVISORI DEI CONTI

Art. 20 - Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero massimo di tre e du-

Essi sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone iscritte nel Registro dei

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 22 - Entrate dell'Associazione

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o
- L'associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività:
- dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche, amministrazioni, istituti di credito e da altri enti finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti in conformità ai fini istituzionali;
- contributi di privati e aziende;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;



- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i. rendite di beni mobili e immobili pervenuti

NORME FINALI E GENERALI

Art. 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, diciannovesimo comma, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea, in deroga all'art. 12 del presente statuto, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Tali modifiche, sottoposte all'Assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

The state of the s



